

Civile Ord. Sez. 2 Num. 21505 Anno 2019

Presidente: GORJAN SERGIO

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA

Data pubblicazione: 20/08/2019

ORDINANZA

sul ricorso 11394-2014 proposto da:

RUFFA VITTORIA, IOVINE MARIA, IOVINE FULVIA, IOVINE
EDOARDO, rappresentati e difesi dall'avvocato RAFFAELE
TORTORIELLO;

- ricorrenti e controricorrenti all'incidentale -

contro

CAVALIERE AMELIA, ZINNO PILO ANDREA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA G. ANTONELLI 3, presso lo
studio dell'avvocato ALESSANDRO GIANNUZZI,
rappresentati e difesi dall'avvocato LUIGI MARSELLA;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

nonchè contro

ZINNO PILO ALESSANDRA;


2019

322

- intimata -

avverso la sentenza n. 1146/2013 della CORTE D'APPELLO
di NAPOLI, depositata il 20/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/02/2019 dal Consigliere ROSSANA
GIANNACCARI.



Handwritten signature

Handwritten signature

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

Cavaliere Amelia e Cavaliere Maria, eredi per rappresentazione di Cavaliere Salvatore, citavano in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Ruffa Vittoria, vedova di Iovine Roberto, Iovine Maria, Iovine Edoardo e Iovine Fulvia per chiedere dichiararsi la nullità del testamento di Cavaliere Elvira per falsità della firma e l'apertura della successione legittima.

Cavaliere Elvira era deceduta in data 30.6.1989 senza prole e, con testamento olografo, aveva istituito erede universale Iovine Roberto, poi deceduto.

Nel corso del giudizio di primo grado si era verificato il decesso di Cavaliere Maria, moglie di Roberto Iovine e, in appello, era deceduta Cavaliere Maria, figlia di Cavaliere Salvatore, sicché il processo proseguiva nei confronti degli eredi Cavaliere Amelia e Zinno Pilo Andrea, mentre non si costituiva Zinno Pilo Alessandra.

Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda e dichiarava apocrifo il testamento, condannando i convenuti alla restituzione del ricavato della vendita dell'immobile e delle somme ritirate dal libretto bancario intestato alla *de cuius*.

Ruffa Vittoria, vedova di Iovine Roberto, Iovine Maria, Iovine Edoardo e Iovine Fulvia proponevano appello avverso detta sentenza, e, per quanto ancora rileva in questa sede, chiedevano che la metà dell'asse ereditario fosse attribuito a Cavaliere Maria, sorella della *de cuius*, deceduta nel 1997 e, per essa, ad essi appellanti, in virtù della successione legittima.

Cavaliere Amelia e Cavaliere Maria resistevano in giudizio.

La Corte d'Appello di Napoli, in parziale accoglimento dell'appello, accertava che eredi di Cavaliere Elvira erano Cavaliere Maria (e per essa i suoi eredi Zinno Pilo Andrea e Zinno Alessandra), Cavaliere Amelia (in rappresentazione del fratello Salvatore) e Cavaliere Maria, vedova Iovine, e per essa Iovine Maria, Iovine Edoardo e Iovine Fulvia.

In applicazione delle norme sulla successione legittima e, considerato che l'asse ereditario era costituito dal ricavato della vendita di un immobile da parte di Iovine Roberto e dalle somme costituenti il saldo del conto corrente al medesimo intestato, condannava Ruffa Vittoria, Iovine Maria, Iovine Edoardo e Iovine Fulvia alla restituzione delle somme corrispondenti alla metà dell'asse ereditario, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

Per la cassazione della sentenza, hanno proposto ricorso Ruffa Vittoria, Iovine Maria, Iovine Edoardo e Iovine Fulvia sulla base di due motivi.

Hanno resistito con controricorso Cavaliere Amelia e Zinno Pilo Andrea, che hanno proposto appello incidentale sulla base di quattro motivi, cui hanno resistito con controricorso Vittoria Ruffa, Maria, Edoardo e Fulvia Iovine.

Non ha svolto attività difensiva Zinno Pilo Alessandra.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per non avere il giudice d'appello rinnovato la CTU, recependone le conclusioni, nonostante i rilievi formulati dai ricorrenti.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n.5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, perché il giudice d'appello avrebbe omesso di considerare le osservazioni tecniche ed i rilievi formulati in ordine agli errori metodologici commessi dal CTU.

I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

Per consolidato orientamento di questa Corte, al quale il collegio intende dare continuità, il vizio di omessa pronuncia, denunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c., ricorre qualora il giudice non si sia pronunciato su una domanda od un'eccezione introdotta in causa (Cassazione civile, sez. II, 22/01/2018, n. 1539; Cass. Civ., sez. TB, del 05/12/2014, n. 25761), e non su una

circostanza di fatto o su richieste istruttorie che, ove valutata, avrebbero comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda.

Nella specie, la doglianza riguarda non l'omessa pronuncia sulla domanda ma sui rilievi critici alla CTU e sulla domanda di rinnovo.

La censura non merita accoglimento nemmeno sotto il profilo del vizio motivazionale, in quanto l'omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformato, va inteso come "omessa motivazione", che deve risultare dal testo della motivazione, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. 1, Sentenza n. 7983 del 04/04/2014).

Nella specie, la corte territoriale ha aderito, con ampia e congrua motivazione, non sindacabile in sede di legittimità, alle risultanze della CTU, condividendone la metodologia e le conclusioni ed ha spiegato diffusamente le ragioni per le quali ha ritenuto contraddittoria la linea difensiva degli appellanti.

Del resto, il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (Cass. civ. n. 282/2009; Cass. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000).

Quanto alle dedotte violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., esse sono prive di consistenza, in quanto la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere ipotizzata come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le

prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, mentre la violazione dell'art. 116 c.p.c. è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c., denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).

Va, quindi, esaminato il ricorso incidentale proposto da Cavaliere Amelia e Zinno Pilo Andrea.

Con il primo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 345 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., perché costituirebbe domanda nuova, inammissibile in appello, la divisione dell'asse ereditario di Cavaliere Elvira secondo le norme sulla successione legittima.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 345 c.p.c. per avere la corte territoriale attribuito Ruffa Vittoria, vedova di Iovine Roberto, Iovine Maria, Iovine Edoardo e Iovine Fulvia la quota di eredità spettante a Cavaliere Elvira, nonostante le attrici, in primo grado, avessero chiesto unicamente la nullità del testamento, in tal modo introducendo una domanda nuova in appello.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 467, 535 e 572 c.c., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la corte territoriale ammesso la successione per rappresentazione di Ruffa Vittoria, vedova di Iovine Roberto, Iovine Maria, Iovine Edoardo e Iovine Fulvia, nonostante al momento dell'apertura della successione fosse ancora in vita la loro dante causa Cavaliere Maria.

I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati.

Dall'esame degli atti processuali, consentito in ragione dell'*error in procedendo* denunciato dai ricorrenti incidentali, e, segnatamente dall'atto di citazione,

risulta che gli attori domandarono la divisione dell'asse ereditario (si legge in citazione *"disporre la divisione dell'asse ereditario della de cuius Elvira Cavaliere, una volta ricostituita la massa , previa formazione a mezzo di CTU da disporsi, di un progetto di comoda divisione che tenga conto della quota ereditaria dei singoli chiamati..."*).

Non sussiste, pertanto, il vizio di ultrapetizione, né l'introduzione di una nuova domanda in sede d'appello.

La corte territoriale ha correttamente applicato le norme sulla successione legittima, diviso per stirpi l'asse ereditario ed applicato l'istituto della rappresentazione.

Cavaliere Elvira era, infatti, deceduta in data 30.6.1989 senza prole e con testamento olografo aveva istituito erede universale Iovine Roberto, figlio della sorella Cavaliere Maria, ancora in vita. Poiché il fratello Salvatore era premorto, erano succedute per rappresentazione le figlie Amelia e Maria, in applicazione dell'art. 467 c.c.

Non vi è stata, pertanto, violazione dell'art. 467 c.c., in quanto la sorella Maria, che era in vita al momento dell'apertura della successione, era successivamente deceduta, così dando luogo alla successione per rappresentazione dei figli Iovine Maria, Iovine Edoardo e Fulvia.

Con il quarto motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell'art. 345 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per non avere la corte territoriale riconosciuto ai contro ricorrenti il diritto agli interessi compensativi ed alla svalutazione monetaria, sull'erroneo presupposto che si trattasse di domanda nuova.

Il motivo non è fondato.

In disparte l'estrema genericità del motivo, la Corte, con statuizione non impugnata in sede di legittimità, ha accertato la buona fede nel possesso del denaro prelevato da Roberto Iovine.

La regola dettata dall'art. 1147 c.c. (possesso di buona fede), in base alla quale la buona fede è presunta e basta che vi sia al tempo dell'acquisto, prevede un principio di carattere generale ed è, quindi, applicabile anche alla fattispecie di cui all'art. 535 c.c. (possessore di beni ereditari). Ne consegue che chi agisce per rivendicare i beni ereditari - eventualmente previo annullamento del testamento che ha chiamato all'eredità il possessore di buona fede - può pretendere soltanto i frutti indebitamente percepiti nei limiti fissati dall'art. 1148 c.c. (Cassazione civile sez. II, 06/06/2014, n.12798).

Ne consegue che, correttamente, la corte territoriale, in applicazione dell'art. 1148 c.c., ha statuito la decorrenza degli interessi legali dalla data della domanda e non dall'apertura della successione, escludendo, per novità della domanda, gli interessi compensativi e quelli da svalutazione monetaria.

Ne consegue il rigetto anche del ricorso incidentale.

Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate, attesa la reciproca soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 8 febbraio 2019.

Il Presidente

Sergio Gorjan

~~IL CANCELLIERE ESPERTO~~
~~Dott.ssa Giuseppina D'Urso~~

CORTE DI CASSAZIONE
Sezione II Civile
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
8 FEB 2019